



# COMUNE DI MOMPANTERO

C.A.P. 10059 – CITTA' METROPOLITANA DI TORINO  
P.ZZA GIULIO BOLAFFI N. 1 - TEL. 0122 622323 - FAX 0122 629427

[info@comune.mompantero.to.it](mailto:info@comune.mompantero.to.it)  
[certificata@pec.comune.mompantero.to.it](mailto:certificata@pec.comune.mompantero.to.it)

P.IVA 01919130011 – C.F. 86501190010

## ORDINANZA SINDACALE N. 6 DEL 17/03/2025

**MANIFESTAZIONE DENOMINATA "Festa di San Giuseppe – Festa di Primavera" – 22 e 23 marzo 2025 IN FRAZ. SAN GIUSEPPE – Piazza Teresa Mattei. DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E DI SOMMINISTRAZIONE DI SUPERALCOLICI E DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO, IN BOTTIGLIE E DI LATTINE.**

### IL SINDACO

Premesso che nei giorni 22 e 23 marzo 2025 si terrà presso la Fraz. San Giuseppe in piazza Teresa Mattei, la manifestazione denominata "Festa di San Giuseppe – Festa di Primavera" come da programma depositato agli atti del Comune, dal Presidente della Proloco di Mompantero, che prevede:

#### SABATO 22 MARZO 2025

- ORE 21.30 SERATA DANZANTE CON "GLI AMICI DELLA NOTTE" PRESSO IL POLIVALENTE

#### DOMENICA 23 MARZO 2025

- ORE 11.30 MESSA E PROCESSIONE

- ORE 14.00 MERCATINO DELL'ARTIGIANATO

- ORE 16.00 INAUGURAZIONE A CURA DELLA BIBLIOTECA DI MOMPANTERO DELLA POSTAZIONE "BOOK CROSSING" DONATA DAL GRUPPO ANA

- ORE 17.00 PESO DELLA TOMA, GIOCHI SOCIALI, BANCO DI BENEFICENZA

Richiamate:

– la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017, trasmessa dalla Prefettura di Torino con nota del 19.06.2017, prot n. 1534/2017/area1 Ordine e Sicurezza Pubblica;

– la Circolare della Prefettura di Torino del 26.06.2017, prot n. 1534/2017/area1 Ordine e Sicurezza Pubblica, avente ad oggetto: "Pubbliche manifestazioni-misure di sicurezza. Seguito. Istruzioni di carattere tecnico in merito a misure di *Safety*";

– la Circolare della Prefettura di Torino del 03.08.2017, prot n. 1534/2017/area1 Ordine e Sicurezza Pubblica, avente ad oggetto: "Pubbliche manifestazioni-misure di sicurezza. Seguito. Modelli organizzativi";

Considerato che la manifestazione per le sue caratteristiche, richiamerà un notevole afflusso di pubblico che, per la natura dell'evento potrebbe essere indotto al consumo di bevande;

Specificato che potrebbero costituire un reale e concreto pericolo per l'incolumità delle persone e delle cose:

1. l'assunzione di superalcolici in situazione di generale affollamento ed euforia;

2. la dispersione di contenitori di vetro, soprattutto se in frammenti, nelle aree interessate dalla manifestazione e in quelle pubbliche adiacenti;
3. il consumo di bevande in lattina in caso di uso improprio;

Ritenuto quindi opportuno, allo scopo di garantire il preminente interesse pubblico alla all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana, vietare la vendita per asporto e la somministrazione di superalcolici, di bevande in contenitori/bottiglie in vetro e lattine, nell'area della manifestazione e nelle immediate adiacenze;

Ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.lgs 267/2000 e s.m. e i.;

#### ORDINA

#### **agli organizzatori della manifestazione, e in generale a tutti i soggetti autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma:**

1. è fatto divieto di vendita per asporto e di somministrazione dei superalcolici;
2. è fatto divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande in bottiglie, bicchieri di vetro, in contenitori di vetro, e in lattine.
3. è fatto divieto **a chiunque** di introdurre e consumare superalcolici, anche già in proprio possesso, nell'area interessata alla manifestazione;
4. è fatto divieto **a chiunque** di introdurre e consumare bevande in bottiglie, bicchieri di vetro, in contenitori di vetro e in lattine, anche già in proprio possesso, nell'area interessata alla manifestazione.

**La presente ordinanza si applica all'area della manifestazione nel periodo di svolgimento della festa nei giorni 22 e 23 marzo 2025.**

#### DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa:

- Alla Pro Loco di Mompantero;
- Al Prefetto di Torino;
- Al Comando Compagnia Carabinieri di Susa;
- Al Comando di Polizia Stradale e al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Susa.

Agli Agenti della Forza Pubblica è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00, così come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.



IL SINDACO  
DAVIDE GASTALDO

